

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Art. 1 - Istituzione della tassa

(Art.58 D.L.)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di TAVARNELLE VAL DI PESA della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come "Decreto 507".

Art. 3 - Definizione di Rifiuti Solidi Urbani Interni

1. Per rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti urbani individuati dall'art. 2 comma III punti 1) e 2) del D.P.R. 10.9.1982 n. 915. mentre i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39 comma 1 della Legge 22.2.1994 n. 146.

Art. 4 - Presupposto della tassa

(Art.62,comma 1 D.L.).

1.La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde.

2. Ai sensi dell'art. 59 comma 6 del Decreto 507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 5 - Soggetti passivi

(Art.63, comma 1 D.L.)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in

comune; detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario.

2. Per i locali di abitazione con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario, quando trattasi di occupazioni saltuarie o occasionali per brevi periodi o comunque di durata inferiore all'anno, altrimenti è dovuta dall'occupante

3. In caso di sub-affitto la tassa è dovuta dall'ultimo affittuario se la sub-locazione è riferita dall'intera unità immobiliare, altrimenti è dovuta dal primo affittuario.

Art. 6 - Zone di applicazione della tassa

(Art. 59 D.L.)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana; la tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nella misura ridotta al 30% della tariffa.

3. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art. 7 - Obbligazione tributaria

(Art. 64 D.L.)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità di cui al successivo art.8.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione e cioè in caso di denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo (cartella di pagamento o di mora) l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive a quella di cessazione

non tempestivamente denunciata o segnalata:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri in maniera inoppugnabile di non aver continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 8 - Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati - Soggetti responsabili del tributo.

(Art.63,comma 3 D.L.)

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 - Locali Tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi scale, corridoi, ripostigli, bagni, soffitte cantine ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.);
- b) - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, bar, ristoranti e simili, collegi, pensionati, caserme, case di cura, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi stabili;
- d) - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli per attività di divertimento, ristorazione, cinema, sale da gioco o da ballo ed ogni altro locale di servizio comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) - tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche,

- palestre, refettori, corridoi, bagni e servizi) delle scuole e istituti di educazione in genere;
- f) - tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;
 - g) - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
 - h) - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, sia coperte che scoperte.

Art. 10 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

a)- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, rimessaggio di roulotte e simili a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b)- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c)- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori;

d)- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.;

e)- qualsiasi area, che non costituisca pertinenza od accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, resedi, parcheggi, piazzali in genere, aree di deposito, tettoie, loggiati, e altre aree scoperte diverse da area a verde.

f)- per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

Art. 11 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

(Art.62,comma 4, D.L.)

1. Se all'interno di civili abitazioni, viene svolta un'attività economica o professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali medesimi a tal fine utilizzati, in base alla tariffa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

Art. 12 - Parti comuni del condominio

(Art.63,comma 2,D.L.)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile, quali (ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, etc.).

2. Resta ferma l'obbligazione per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree di cui al comma 1.

Art. 13 - Misura dei locali ed aree

1. Ai fini della applicazione della presente tassa la superficie dei locali ed aree tassabili è determinata come segue:

Locali

L'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile catastale al netto di muri perimetrali e divisorii; è inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi, anche se non risultanti dalla planimetria catastale, salvo quanto previsto dall'art.14 comma 2 lettera b) del presente Regolamento.

Non deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi o impianti, fissi o mobili, di qualunque genere.

Scale

La superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del vano scala (o dello scalino) per la proiezione orizzontale delle singole rampe di scala, oltre a pianerottoli e disimpegni.

Non sono superficie tassabile le scale costituite esclusivamente da elementi di arredo.

Aree

La superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del confine.

Art. 14 - Esclusioni dalla tassa

(Art.62 D.L.)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzate.

2. Presentano tali caratteristiche:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte e soppalchi se adibite a solo deposito di materiali.

c) la parte degli impianti sportivi destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

f) qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi in condizioni riconducibili al comma 1.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

c) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

d) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli;

e) aree scoperte adibite a verde .

f) aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;

g) aree comuni del condominio di cui all'art.12 comma 1 del presente regolamento;

h) le serre a terra;

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; ove non sia possibile la determinazione della superficie detassabile ai sensi del presente comma si applicano le riduzioni di cui all'art. 16.

Art. 15 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di arredi o altri materiali.

3. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 16 - Riduzioni.

(Art.66,67,62 D.L.)

Riduzioni di superficie

1. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (esclusi pertanto i locali o le aree adibiti a uffici, magazzini, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti) delle percentuali sotto indicate . La detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando certificazione di identità della ditta che smaltisce e dell'autorizzazione ad effettuarlo.

ATTIVITA'

PERCENTUALE DI DETASSAZIONE %

Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	10%
Verniciatura	80%
Galvanotecnici	90%

Fonderie	90%
Macellerie	70%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al c.3	20%

Riduzioni di tariffa

2 Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a - abitazioni con unico occupante 1/3 della tariffa.

B - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato 1/10 della tariffa

c - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno 1/10 della tariffa.

d - locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività 1/3 della tariffa.

e- parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore* 30% della tariffa.

* per agricoltore si intende l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. (D.L. 30.12.1993 N. 557 art. 12 convertito nella L.26 febbraio 1994 n. 133).

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi al fine di ottenere una minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero.30% della tariffa.

3- Le riduzioni di cui al presente articolo saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 17 - Esenzioni e agevolazioni

(Art.67, comma 1,D.L.)

1. Sono esenti dal tributo

a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto riconosciuto dallo Stato Italiano (e locali annessi finalizzati allo svolgimento del culto stesso escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto).

b) conventi, seminari e simili per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso locali ed aree destinate ad attività diverse;

c) gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale e comunque legati ad una condizione di bisogno;

d) gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse a locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni di volontariato e associazioni sportive.

e) i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità delle popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima;

f) le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre e attività organizzate da organizzazione di volontariato, partiti politici ed associazioni sindacali.

2. Sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) convivenze e comunità finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti etc., legalmente riconosciuti: riduzione del 50%

b) Persone con più di 60 anni -che abitano in appartamento in affitto-che vivono da soli o con il coniuge - che hanno come unico reddito la pensione NON sociale - RIDUZIONE DEL 50% -

Persone con più di 60 anni -che abitano in appartamento di proprietà -che vivono da soli o con il coniuge - di avere come unico reddito la pensione sociale.- RIDUZIONE DEL 30% -

Persone con più di 60 anni - che abitano in appartamento in affitto - che vivono da soli o con il coniuge - di avere come unico reddito la pensione sociale - RIDUZIONE DEL 60% -

c) Famiglie residenti che dimostrano di effettuare la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti presso la propria abitazione, utilizzando apposite attrezzature ("compostiera") consegnate dal Comune o distribuite dal gestore del servizio nettezza urbana oppure acquistate/fabbricate in proprio, posizionate nei pressi dell'abitazione: RIDUZIONE DEL 10%

d) Esercenti attività commerciali di cui alla cat. 3 , Alberghi e pensioni, affittacamere, agriturismo e campeggi di cui alla cat. 4. che abbiano sottoscritto con l'Amministrazione Comunale uno specifico Protocollo d'intesa per la gestione e/o riduzione dei rifiuti: RIDUZIONE nella misura prevista dal singolo protocollo d'intesa, proporzionata alla riduzione dei rifiuti conseguita, fino ad un massimo del 10%

3. Per l'ottenimento delle predette agevolazioni ed esenzioni deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per ottenere la riduzione stabilita al punto c) dovrà essere inviata preventiva richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune per ottenere le attrezzature necessarie per il compostaggio dei rifiuti organici o per comunicare di averle già a disposizione. Sono ritenute valide le richieste inviate al suddetto Ufficio Ambiente prima dell'entrata in vigore della presente norma. Il Comune potrà stabilire di effettuare appositi controlli per verificare l'effettivo utilizzo delle attrezzature per il compostaggio.

Per ottenere la riduzione stabilita al punto d) dovrà essere sottoscritto il protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale. La riduzione si applica dall'anno successivo alla sottoscrizione del suddetto protocollo. Il Comune effettuerà, tramite il soggetto gestore del servizio di igiene ambientale, controlli periodici per verificare la corretta applicazione dei dettami del protocollo firmato. L'inadempienza alle prescrizioni del protocollo comporta la decadenza dal beneficio di cui alla lettera d) con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui detta inadempienza è stata rilevata.

4. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte spese, un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 18 - Riduzione della tassazione per carenza o mancato svolgimento del servizio

(Art.59 D.L.)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona servita, che il servizio, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 30% (max 40% della tariffa come art. 6) qualora il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi .

Il caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale su relazione del responsabile del servizio.

La riduzione del tributo è concessa su richiesta dell'interessato ed ha effetto dal 31° giorno successivo all'inizio dell'accertata violazione fino al giorno della regolarizzazione del servizio.

2. L'utente che, a seguito di dichiarazione di danno o pericolo rilasciata dall'autorità sanitaria competente, abbia provveduto allo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto per tali circostanze dalle vigenti normative, ha diritto ad un abbuono della tassa nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 19 - Decorrenza delle riduzioni, e agevolazioni

(Art.66,comma 5, D.L.)

1. Le riduzioni e agevolazioni di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento hanno decorrenza:

a) denunce originarie - dalla decorrenza dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 7 c.2 del presente regolamento;

b) denunce di variazione:
- dall'anno successivo.-

Art. 20 - Limite massimo delle riduzioni

1. Quando si verifichi cumulo delle riduzioni e agevolazioni di tariffa, per effetto di quanto previsto dagli art. 6 comma. 2, art.16 comma. 4 e art. 17 comma. 2, del presente regolamento, il limite massimo complessivo di riduzione della tariffa applicabile è del 70%.(settantapercento).

Art. 21 - Denunce

(Art.70 D.L.)

1. I soggetti che occupano o detengono locali e/o aree tassabili, siti nel territorio del Comune, devono, ai sensi dell'art. 70 del decreto 507, presentare denuncia unica al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio deve essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed aree, allo loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. Le denunce di cui ai commi precedenti, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso gli uffici Comunali e possono essere presentati direttamente, dietro rilascio di ricevuta, o spediti a mezzo raccomandata semplice, all'Ufficio Tributi del Comune. Nel caso di spedizione la presentazione si considera effettuata nel giorno indicato dal timbro postale.

4. Per l'unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.3.1998 n. 138.

5. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia de Territorio.

6. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche o altre pratiche concernenti l'uso o la detenzione dei locali e/o aree interessati; i relativi uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo a provvedere alla denuncia di cui ai commi 1 e 2.

7. Le denunce possono avere oggetto:

- l'inizio di nuova utenza - denuncia originaria- a seguito di:

- a. immigrazione nel Comune;
- b. cambio di abitazione o sede all'interno del territorio comunale;
- c. inizio di conduzione di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo;

- la cessazione di utenza a seguito di:

- a. emigrazione dal Comune;
- b. cambio di abitazione o sede all'interno del territorio comunale;
- c. cessazione della conduzione di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo;

- la variazione delle caratteristiche dell'utenza (denuncia di variazione) a seguito di:

- a. cambiamento di destinazione o di uso;
- b. cambiamento della superficie tassabile;
- c. ogni altra modifica che influisca sull'applicazione e la riscossione del tributo.

Art. 22 - Gettito del tributo

(Art.61 D.L.)

1. Le tariffe sono determinate con atto del Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, e 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1994 e 1995, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art.23 - Classificazione di Locali ed aree

Con Deliberazione Consiliare n.120 del 28.12.1995 viene approvata la nuova classificazione delle categorie:

CAT 1 Abitazioni e relative dipendenze ed accessori.

CAT.2 Uffici privati e pubblici, studi gabinetti professionali ambulatori e locali assimilabili, sedi ed agenzie di banca, istituti di assicurazione e simili, agenzie turistiche, sale d'incisione, sedi di emittenti radio-televisive.

CAT.3 ATTIVITA' COMMERCIALI

3/A Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, ortofrutticoli e fiori, vendita, deposito ed accessori e pertinenze.

3/B Commercio al dettaglio di generi diversi da quelli di cui al punto precedente: vendita, deposito e accessori e pertinenze.

3/C Esercizi Commerciali all'ingrosso e spedizionieri in conto terzi: vendita deposito ed accessori e pertinenze.

3/D Ristoranti, bar, pasticcerie gelaterie e simili: locali adibiti alla preparazione, somministrazione e vendita di pasti, punti di ristoro e simili, compresi i relativi depositi, banchi di vendita all'aperto e piazze morte.

CAT.4 Alberghi e pensioni, affittacamere, agriturismo e campeggi.

CAT.5 ATTIVITA' PRODUTTIVE

5/A Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, aziende agricole che esercitano attività di trasformazione e/o vendita di prodotti lavorati: compresi i relativi depositi, uffici, accessori e pertinenze.

5/B Attività della presente categoria con produzione di materie prime secondarie o residui destinati al riutilizzo.

CAT.6 Sedi di associazioni

ricreative,culturali,politiche,sindacali,sportive,
turistiche ed assistenziali (per sedi s'intendono tutti i
locali destinati ad uffici,luoghi di ristoro,di gioco, di
rappresentazioni cinematografiche e teatrali, ed altri
locali ed aree che si trovano nella stessa sede); palestre
ed impianti sportivi in genere,teatri,cinematografi,sale di
concerto,da gioco e da ballo,ed altri luoghi di
divertimento in genere

CAT.7 Musei, gallerie, biblioteche, sale ed aree di esposizione in
genere, mostre campionarie, autosaloni e simili, autorimesse
pubbliche e distributori di carburante

CAT.8 Scuole pubbliche, private e parificate, di ogni ordine e
grado.

CAT.9 Ospedali,case di cura e di riposo, collegi e
convitti,carceri caserme,istituti di rieducazione e
comunità

CAT.10 Aree adibite a cimiteri.

CAT.11 Aree adibite a rimessaggio in genere (roulotte, barche,ecc)
parcheggi,qualsiasi altra area ad uso privato non compresa
nelle altre categorie,ove possono prodursi rifiuti,che non
costituisca accessorio o pertinenza di locali già
assoggettati a tassa.

Art. 24 - Tariffazione dall' 1.1.1996

(Artt.65 e 69.D.Lgs)

1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti.

3. La Giunta Comunale entro l'approvazione del Bilancio, determina con efficacia dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento:

-le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

-le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

4. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio da effettuarsi ai sensi dell'art.61 del d.lgs.507/93, così come modificato in ultimo, dalla L.549/95, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana viene dedotta la spesa effettiva relativa allo spazzamento ed alla pulizia dei mercati, purchè tale spesa sia ricompresa fra il 5% ed il 15% del costo complessivo del servizio. Qualora la spesa effettiva per lo spazzamento e per la pulizia dei mercati fosse inferiore al suddetto 5% verrà comunque applicata la deduzione minima e se fosse superiore verrà comunque applicata la deduzione massima.

Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento

(Art.77 D.L.)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tassa giornaliera non è applicabile a carico di coloro che occupano temporaneamente ed occasionalmente superfici pubbliche o di uso pubblico che risultano concesse in uso particolare o speciale esclusivo ad altro soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto della tassa annuale.

3. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente al pagamento della canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche:

a) in presenza di autorizzazione

- in concomitanza al rilascio della concessione e comunque entro il termine previsto per l'inizio della occupazione, per le occupazioni occasionali;
- all'inizio di ogni semestre, con scadenza 1° gennaio e

1°luglio, per le occupazioni ricorrenti;

b) in mancanza di autorizzazione, all'atto della occupazione.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo di cui all'art.50 del Decreto Legislativo 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, anche mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

6. Qualora all'uso temporaneo corrisponda l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto 507.

7. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitariamente alla sanzione, interessi ed accessori.

8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del Decreto 507, relative alla tassa annuale.

9. Trovano applicazione le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 26 – Accertamento.

(Art.71 D.L.)

1. In caso di omessa, infedele, o incompleta denuncia, l'ufficio comunale provvede ad emettere avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, i quali devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest' ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale, devono contenere, altresì , l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonchè dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 27 - Sanzioni e interessi

(Art.76 D.L.)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,64.=

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 50 per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da €51,64 a €258,22= da determinare in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore..

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3/bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione, o. compilazione incompleta o infedele.

3. le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa, si applicano gli interessi pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso gli interessi decorrono dalla data di dell'eseguito versamento.

Art. 28 – Riscossione

(Art.72 D.L.)

1. Per la riscossione del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del Decreto 507 e successive modificazioni.

Art. 29 – Rimborsi

(Art.75 D.L.)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 30 - Funzionario responsabile

(Art.74 D.L.)

1. Ai sensi dell'art. 74 del Decreto 507 il Sindaco designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 31 - Controllo dei dati

(Art.73, comma 1, D.L.)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 27 comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 32 - Accesso agli immobili

(Art.73, comma 2, D.L.)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'art. precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 27, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 33 - Accertamento per presunzione semplice

(Art.73, comma 3, D.L.)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile

Art. 34 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le norme contenute nel Capo III del Decreto 507 e successive modificazioni, nonché le altre norme legislative vigenti in materia.

Art. 35 - Pubblicità e variazioni del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/90 n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Salvo quanto non espressamente previsto dal Decreto 507 e successive modificazione, nonché da altre norme legislative che regolano la materia, il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della L.142/90, e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

Art. 37 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogare tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.